

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO**

### **ARTICOLO 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità e le procedure per la istituzione e la gestione dell’Albo Comunale dei Legali di Fiducia del Comune di Erice, nel prosieguo chiamato Ente.

### **ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione dell’Albo**

1. L’Albo Comunale dei Legali di Fiducia è utilizzato per l’affidamento di incarichi professionali relativi alle vertenze in materia di lavoro, in materia di natura civile e amministrativa, in materia penale e in materia tributaria, al fine di assicurare la rappresentanza in giudizio dell’Ente.

### **ARTICOLO 3 - Requisiti per l’iscrizione**

1. Costituisce requisito di ordine generale per l’iscrizione all’Albo Comunale dei Legali di Fiducia, l’iscrizione del richiedente all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.

### **ARTICOLO 4 - Procedura e documenti per l’iscrizione**

1. L’iscrizione all’Albo Comunale dei Legali di Fiducia è a richiesta di parte, e si provvederà a dare opportuna informazione agli interessati mediante pubblicazione di specifico avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, e sul sito internet dell’Ente.
2. La domanda, redatta su carta non legale, sottoscritta per esteso con firma leggibile dell’interessato oppure firmata digitalmente, deve essere indirizzata al Comune di Erice e deve specificare i seguenti elementi:
  - a. Cognome, nome e dati anagrafici;
  - b. Indirizzo dello studio, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC;
  - c. Codice fiscale - partita IVA;
  - d. Estremi iscrizione all’albo dell’Ordine di appartenenza e decorrenza;
  - e. Specificazione dell’attività prevalente;
  - f. Eventuali specializzazione;
  - g. Di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente, né direttamente né negli associati e/o i soci dell’associazione e/o società di cui eventualmente fa parte;
  - h. Di impegnarsi a comunicare tutte le situazioni di conflitto d’interesse che si dovessero manifestare e di essere consapevole che tali situazioni comportano la decadenza automatica dall’Albo Comunale dei Legali di Fiducia dell’Ente;
  - i. Dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni economiche previste al successivo art. 11.
3. Alla domanda deve essere comunque allegato il curriculum professionale in formato europeo.
4. I dati personali forniti dai professionisti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio per le finalità richieste. Nessun dato viene diffuso o comunicato se non per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell’interessato. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Erice.

### **ARTICOLO 5 - Formazione e aggiornamento dell’Albo**

1. I richiedenti, in possesso dei requisiti, verranno automaticamente inseriti fin dal momento della richiesta nell’Albo Comunale dei Legali di Fiducia che sarà rinnovato con cadenza annuale, mediante l’inserimento automatico dei professionisti che ne abbiano fatto istanza ai sensi del precedente articolo 4.

### **ARTICOLO 6 - Tenuta dell'Albo**

1. L'Albo Comunale dei Legali di Fiducia è costituito da apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, e inseriti in sezioni distinte, a seconda dell'attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente, e/o a secondo della specializzazione.
2. L'Albo Comunale dei Legali di Fiducia è suddiviso in quattro sezioni:
  - A. Lavoro;
  - B. Civile e Amministrativa;
  - C. Penale;
  - D. Tributaria
3. Non si può chiedere di essere iscritti in più di due sezioni sopra indicate.

### **ARTICOLO 7 - Cancellazione dall'Albo**

1. I professionisti inseriti nell'Albo possono esserne cancellati qualora:
  - a. inoltrino specifica richiesta di cancellazione all'Ente;
  - b. abbiano adottato comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni all'Ente.

### **ARTICOLO 8 - Incarichi da terzi**

1. Il professionista deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente, per la durata del rapporto instaurato.
2. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Ente.

### **ARTICOLO 9 - Criteri per l'affidamento degli incarichi**

1. I criteri per la scelta del legale da incaricare sono i seguenti:
  - a. Rotazione tra i professionisti
  - b. Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
  - c. Specializzazione in base alle esperienze risultanti dal curriculum presentato;
  - d. Di norma, verranno attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi a giudizi riunibili, ripetitivi o similari, in cui la sostanziale identità dell'oggetto richieda una rappresentanza unica a vantaggio dell'Ente;
  - e. Di norma, e fatta salva la eventuale accertata sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente art. 7, verranno attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza dell'Ente.
  - f. Divieto di affidamento di incarico a professionista in conflitto d'interesse (diretto e/o indiretto), anche per materia diversa, che presti la propria attività contro l'Ente, situazione di conflitto riferita anche agli associati e/o soci di associazione e/o società di cui lo stesso fa parte.
2. I legali incaricati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare presso il Servizio Legale dell'Ente.

### **ARTICOLO - 10 Riserva**

1. L'Ente si riserva comunque la facoltà, per contenziosi di particolare rilevanza e/o specialità, di rivolgersi a professionisti non iscritti nell'elenco e/o senza seguire il criterio della rotazione. In tal caso il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

### **ARTICOLO 11 - Compensi economici**

1. Per i corrispettivi relativi agli incarichi affidati l'Ente adotta i compensi medi stabiliti nel D.M. 55/2014 con l'applicazione di una riduzione media del 30%. Tale riduzione può raggiungere il 50% e non inferiore al 10%, oltre al riconoscimento del rimborso forfettario per spese legali (diritti per spese legali) pari di media al 15% che, in caso di bassa complessità, può essere ridotto fino al 10%.

COMUNE DI ERICE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI  
E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO  
Deliberazione Giuntale n.281 del 22/12/2016

2. Il compenso di cui al comma 1, in caso di motivata deliberazione della Giunta Comunale, può essere determinato anche in aumento in misura non superiore al 20% rispetto al compenso medio stabilito con il D.M. 55/2014.
3. In caso di liquidazione giudiziale delle spese determinata dal giudice a favore dell'Ente in misura superiore a quanto pattuito in sede di conferimento dell'incarico, la differenza verrà rimessa al professionista.

**Art. 12 Competenze degli uffici**

1. E' attribuita alla competenza del Responsabile del Settore Tributi la difesa in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie, sempre che non sia richiesta l'assistenza di un legale.
2. Per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24.12.1981 n. 689 ed alle violazioni al codice della strada, è competente a stare in giudizio, su delega del sindaco, il responsabile della Polizia Municipale, e/o suo rappresentante, in quanto Autorità che ha emesso l'ordinanza, irrogato la sanzione o accertato l'infrazione, il quale, comunque, qualora la particolare complessità della questione lo esiga, può richiedere, per iscritto, l'intervento in giudizio di un legale.

**ARTICOLO 13 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si invia alle leggi vigenti in materia, ed alle disposizioni del Codice Deontologico forense.

**ARTICOLO 14 - Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento avrà efficacia anche nel caso dell'avvenuta immissione in servizio alle dipendenze dell'Ente della figura professionale di Avvocato o Legale. In tal caso le presenti norme si applicheranno ai casi residui nei quali, o per esigenze di servizio o per altre motivate ragioni, la difesa e la rappresentanza in giudizio non potrà essere affidata, come di regola, all'Avvocatura interna o sarà affidata congiuntamente a quest'ultima e al professionista esterno.